

Premesso che

la Regione Emilia-Romagna si avvale da sempre per la sua difesa e rappresentanza in giudizio di un sistema integrato di avvocati dipendenti dell'Ente e di avvocati del libero foro;

la propria deliberazione n. 2189 del 21 dicembre 2015, avente ad oggetto *"Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale"*, ha previsto, nell'ambito del nuovo modello organizzativo regionale, la costituzione di una struttura per lo svolgimento delle funzioni di avvocatura regionale e per il coordinamento efficiente dei legali interni e dei legali esterni, dotata di specifica autonomia professionale e con referenza diretta alla Presidenza della Giunta;

con propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto *"Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015"*, è stato dato mandato al Direttore generale competente in materia di organizzazione di assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta le posizioni organizzative e il personale del Servizio Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale con funzioni inerenti la difesa legale per l'Ente;

la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto *"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera n. 2189/2015"*, ha allocato le risorse professionali che costituiscono l'Avvocatura regionale, già assegnate al Gabinetto del Presidente, presso un apposito punto di responsabilità organizzativa denominata "Avvocatura" e ha rinviato a successivi provvedimenti la definizione dell'assetto organizzativo e l'avvio operativo di tale struttura;

la propria deliberazione n. 1728 del 24 ottobre 2016, avente ad oggetto *"Definizione della posizione dirigenziale Avvocatura regionale"*, ha istituito la struttura organizzativa di livello dirigenziale denominata Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b della L.R. n. 43/2001, ed ha rinviato a successivo atto la disciplina di funzionamento dell'Avvocatura stessa e la regolazione delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio e degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale e para-giurisdizionale;

ai sensi della propria deliberazione da ultimo richiamata, spetta all'Avvocatura regionale proporre l'affidamento di incarichi di patrocinio esterno, secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta regionale assunto d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa;

gli incarichi di cui sopra vanno distinti dagli altri incarichi esterni di consulenza, anche legale, in favore dell'Ente, conferibili con i criteri e le modalità già stabiliti nella propria deliberazione n. 421 del 5 aprile 2017;

Rilevato che nell'affidamento degli incarichi difensivi occorre ponderare di volta in volta l'esigenza della massima utilizzazione dei professionisti interni e l'esigenza di avvalersi

di professionisti esterni che abbiano acquisito rilevante esperienza e particolare specializzazione nelle differenti materie oggetto di contenzioso;

Considerato a tal fine necessario definire specifici criteri che dovranno indirizzare la scelta nell'assegnazione dell'incarico tra professionisti interni e professionisti esterni;

Ritenuto che, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, gli incarichi di difesa legale debbano essere assegnati ordinariamente agli avvocati interni secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, mentre l'eventuale affidamento ad avvocati esterni possa essere disposto con provvedimento specificamente motivato nei seguenti casi:

a) quando sussistono straordinari carichi di lavoro o scadenze processuali urgenti e contestuale esiguità o temporanea assenza di personale assegnato all'Avvocatura regionale;

b) quando si verifichi l'esigenza di conseguire una competenza specialistica elevata, in ragione del valore del bene oggetto di contenzioso o della valenza strategica della controversia o ancora delle peculiari questioni di diritto da trattare o a causa della specialità della materia o del foro di competenza della causa;

c) quando vi siano ragioni di continuità defensionale nella stessa vertenza o quando il contenzioso sia collegato ad altri affari giudiziali o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni, anche al fine di garantire unitarietà e coordinamento sistematico di strategia difensiva (casi di connessione oggettiva);

d) quando si ravvisi la necessità o opportunità di affidare l'incarico allo stesso libero professionista al quale altri soggetti hanno già affidato o intendono affidare la difesa per il medesimo affare, nel caso in cui la posizione processuale della Regione non sia incompatibile con quella degli altri soggetti (casi di connessione soggettiva);

e) quando siano presenti situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità degli avvocati interni ai sensi della normativa vigente, del codice deontologico forense, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici o del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 421 in data 31 marzo 2014;

f) quando si tratti di questioni personali dei dipendenti dell'Avvocatura o di questioni relativamente alle quali possa essere condizionata la indipendenza e autonomia professionale dei legali dell'Avvocatura regionale, come quando si tratti di questioni dove rileva la qualità personale della controparte (ad esempio componente della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa o dell'organo di controllo o personale con ruolo apicale nell'Amministrazione regionale o in ente dipendente o strumentale della Regione);

g) quando la sede giudiziaria è particolarmente disagiata e non può essere facilmente raggiunta dagli avvocati interni, se non con ingiustificato e irrazionale dispiego di tempo e di mezzi;

h) quando si presenti un contenzioso che, pur non riguardando questioni di importanza strategica, si contraddistingua per la sua

eccezionale serialità e, pertanto, rappresenti una mole quantitativa di lavoro tale che, sommata all'altro contenzioso in carico all'Avvocatura regionale, non possa essere gestita internamente;

i) quando vi siano altre ragioni, da valutarsi di volta in volta con provvedimento debitamente e congruamente motivato;

Ritenuto altresì opportuno, ai sensi dell'art. 97 Cost., riservare a casi straordinari ed eccezionali l'affidamento ad avvocati interni e ad avvocati esterni del medesimo incarico difensivo;

Considerato che per le finalità sopra descritte occorre costituire presso la Giunta regionale un Elenco di avvocati libero professionisti qualificati, articolato in diverse sezioni di competenza per materia;

Rilevato che il contenzioso dell'Ente riguarda innumerevoli e differenti materie nell'ambito delle varie aree tematiche del diritto amministrativo, del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro, previdenziale, assistenziale e sindacale, del diritto societario e commerciale, del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, del diritto costituzionale, del diritto della concorrenza e degli aiuti di stato, del diritto tributario, del recupero crediti, ecc;

Considerato pertanto opportuno articolare e ripartire l'Elenco in sezioni corrispondenti agli ambiti di specializzazione per materia sopra specificati;

Ritenuto che, nell'ambito di ciascuna sezione, l'avvocato debba essere individuato secondo i seguenti criteri:

- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla tipologia di incarico da conferire;
- copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell'incarico da conferire;
- connessione con incarichi per il medesimo affare conferiti ad un professionista presente in Elenco da altri soggetti aventi la medesima posizione processuale della Regione;

Considerato che, in vista della formazione dell'Elenco, occorre anche specificare i criteri per la quantificazione dei compensi agli avvocati esterni, in applicazione di principi di trasparenza, controllo, ed economicità della spesa;

Ritenuto che i compensi da riconoscere agli avvocati esterni debbano essere previsti in misura variabile a seconda della complessità e rilevanza della controversia e comunque con un abbattimento percentuale rispetto ai parametri indicati nelle tabelle approvate con D.M. n. 55/2014, anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto altresì che l'Elenco debba essere formato tramite

avviso pubblico contenente le seguenti disposizioni:

- a) requisiti di esperienza e specializzazione elevati e comunque possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, fatta eccezione per la sezione del recupero crediti;
- b) previsione come requisito per l'inserimento nell'Elenco della previa sottoscrizione di una convenzione contenente le condizioni generali dell'affidamento dell'incarico e la misura dei compensi da riconoscere agli avvocati libero professionisti con decurtazione percentuale rispetto ai parametri indicati nelle tabelle approvate con D.M. n. 55/2014;
- c) disciplina dettagliata dei casi di incompatibilità e di conflitto di interessi del professionista rispetto agli affari stragiudiziali e giudiziali dell'Ente;
- d) previsione come requisito per l'inserimento nell'Elenco dell'impegno espresso del professionista a non avere rapporti di patrocinio contro la Regione Emilia Romagna, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il personale dell'Ente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni nel periodo di iscrizione nell'Elenco nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'Elenco suddetto (impegno che va esteso anche ai professionisti dell'associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l'istante ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense);
- e) richiesta del possesso di una polizza di responsabilità civile professionale per un massimale per sinistro di almeno Euro 2.000.000,00 e per anno assicurativo di almeno Euro 4.000.000,00;
- f) previsione come requisito per l'inserimento nell'Elenco dell'impegno del professionista a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare il Codice Deontologico Forense;
- g) previsione dell'aggiornamento periodico dell'Elenco, onde consentire ai professionisti interessati di poter frequentemente presentare, rinnovare o aggiornare le proprie domande di inserimento nelle varie sezioni di competenza per materia, nonché al fine di valutare, all'esito del periodo di sperimentazione, l'eventuale opportunità di apportare integrazioni e/o modifiche alla presente disciplina;
- h) affidamento degli incarichi agli avvocati inseriti in Elenco nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, tramite provvedimenti debitamente motivati;
- i) facoltà per l'Ente di incaricare con atto congruamente motivato avvocati non inseriti in Elenco quando occorra far ricorso a professionisti in possesso di specializzazioni e competenze peculiari, tenuto conto dei *curricula* dei legali presenti nell'Elenco medesimo;
- j) previsione della cancellazione dall'Elenco dei professionisti che abbiano perso i requisiti di iscrizione o ne siano risultati sprovvisti *ab origine*, che siano venuti meno agli obblighi assunti con la domanda di iscrizione e con la sottoscrizione della convenzione, che siano stati cancellati o sospesi o radiati dall'Albo professionale di appartenenza, che

non abbiano adempiuto con puntualità e diligenza all'incarico conferito, che abbiano tenuto comportamenti in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o in violazione degli obblighi deontologici dell'avvocato, che si siano resi responsabili di illeciti anche per fatti estranei all'attività professionale;

- k) pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nel sito internet regionale;

Ritenuto opportuno prevedere che l'Elenco possa essere eventualmente utilizzato anche dal personale regionale in applicazione dell'istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro per l'area dirigenziale e per l'area non dirigenziale;

Ritenuto altresì opportuno prevedere che l'Elenco possa essere eventualmente utilizzato anche dalle compagnie assicuratrici della Regione Emilia-Romagna che, ai sensi di polizza, devono farsi carico in determinati giudizi delle spese legali gravanti sull'assicurato, nonché da parte dei seguenti enti e/o agenzie dipendenti o strumentali della Regione:

- Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea);
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile) e ss.mm.;
- Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
- Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 32 *bis* della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con legge regionale n. 13/2015
- Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);

Richiamati:

- l'art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

- gli artt. 12, 13, 13 *bis* e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*;
- l'art. 10 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- l'art. 10 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- l'art. 21 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- il D.M. 14 marzo 2014, *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*;
- il *"Codice deontologico forense"* in G.U. del 16 ottobre 2014;
- l'art. 1 della Legge 28 gennaio 2016, n. 11 *"Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- gli artt. 4 e 17 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*;

Richiamati inoltre:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche;
- nel suo testo integrale la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante *"Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020"*, ed in particolare l'allegato B) *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020"*;

Vista, infine, la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"* e ss.mm.;

Richiamate, ai fini dell'attuazione del presente atto, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 53/2015, n. 2184/2015 e n. 2187/2015 concernenti il ruolo e le responsabilità del Capo di Gabinetto;
- n. 56/2016 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 702/2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 121/2017 recante "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 242 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi di Capo di Gabinetto e di Capo Ufficio Stampa";

Richiamate infine:

- la propria deliberazione n 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia - Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n°468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Acquisita inoltre l'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nella seduta del 5 aprile 2018;

Dato atto dei pareri in allegato;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Riordino

D E L I B E R A

- 1) di approvare i criteri esposti in narrativa per il conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale;
- 2) di approvare l'avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, finalizzato alla costituzione di un Elenco di qualificati avvocati libero professionisti articolato in diverse sezioni di competenza per materia;
- 3) di demandare alla Avvocatura regionale l'espletamento delle attività e delle procedure di formazione dell'Elenco nonché la tenuta dello stesso;
- 4) di riservarsi, in casi straordinari ed eccezionali, di affidare tramite provvedimento specificamente motivato ad avvocati dipendenti dell'Ente e ad avvocati dell'Elenco il medesimo incarico difensivo;
- 5) di riservarsi, inoltre, di incaricare con atto congruamente motivato avvocati non inseriti in Elenco quando occorra far ricorso a professionisti in possesso di specializzazioni e competenze peculiari, tenuto conto dei *curricula* dei legali presenti nell'Elenco medesimo;
- 6) di stabilire che l'Elenco degli avvocati possa essere eventualmente utilizzato anche dal personale regionale in applicazione dell'istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro per l'area dirigenziale e per l'area non dirigenziale;
- 7) di stabilire che l'Elenco degli avvocati possa essere eventualmente utilizzato anche dalle compagnie assicuratrici della Regione Emilia-Romagna che, ai sensi di polizza, devono farsi carico in determinati giudizi delle spese legali gravanti sull'assicurato, nonché da parte dei seguenti enti e/o agenzie dipendenti o strumentali della Regione:
 - Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
 - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea);
 - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile) e ss.mm.;
 - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
 - Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la

promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

- Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con legge regionale n.13/2015
- Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7)

- 8) di riservarsi, all'esito dell'iniziale periodo di sperimentazione, di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche alla presente disciplina;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 10) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.